

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO



ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297 - itas.mutua@pec-gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it

Polizza N. 65 M13326346

STOPPATO SRL - Cod. 0975

Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art.11 Statuto Sociale)

Sostituisce la polizza N. =====

Contraente ASSOCIAZIONE "AMICI TRAFOI" Associazione culturale no profit - ETS Codice Fisc./Partita IVA 91062260210

Domiciliato in Via Trafoi 62 Comune di Trafoi Prov. BZ Cap 39029

Assicurato come Contraente

Durata anni 01 mesi 00 giorni 00 dalle ore 24 del 06.06.2019 alle ore 24 del 06.06.2020

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 30 giorni prima della scadenza (v. art.9 delle Norme che regolano l'assicurazione)

CONTRIBUTO DA PAGARE

	Contributo netto	Imposte	Fondo di garanzia	Totale
Rata iniziale	€ 194,93	43,36	11,71	250,00
Rate successive (salvo adeguamento Istat)	€ 194,93	43,36	11,71	250,00

Rate annuali ciascuna di € 250,00 scadenti il 06.06 di ogni anno, a partire dal 06.06.2020

Emessa in 3 originali a Genova (FM/cp) il 26.06.2019 con n° 1 allegati che ne formano parte integrante.

Regolazione contributo si no contributo minimo € 194,93 (v. art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento di seguito indicati espressamente evidenziate dall'agente e/o altro intermediario eventualmente coinvolto nell'intermediazione della relativa copertura assicurativa, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per contributi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza.

CONTEGGIO DEL CONTRIBUTO

PREVENTIVO NUMERO ASSOCIATI 70

Contributo annuo **imponibile minimo** fino a 70 associati € 194,93

da 1 a 10 associati in più aumento di € 16,36 imponibili

da 11 a 50 associati in più aumento di € 24,54 imponibili

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di un'associazione culturale per:

- sviluppo culturale e turistico del paese;
- mantenere memoria della storia del Centro Montano della Polizia di Stato di Trafoi, del luogo, dei sentieri e dei confini attraverso attività che promuovono la montagna nel suo valore autentico nel rispetto della natura e dei suoi antichi valori;
- organizzazione e promozione di convegni, incontri e divulgazione di base nel campo ricreativo, turistico e del tempo libero;
- edizione e diffusione di libri e riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- organizzare attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale con il massimo di 300 spettatori;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività ;
- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci;
- diffondere attraverso i social immagini, video e documenti;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonchè trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

MASSIMALI ASSICURATI

	RCT (Vedi Art. 12 lett a) delle CGA	RCO (Vedi Art. 12 lett b) delle CGA
Per ogni sinistro	€ 1.000.000,00	1.000.000,00
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	€ 1.000.000,00	1.000.000,00
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	€ 1.000.000,00	

Le spese di difesa di cui all'art. 18 delle Norme che regolano l'assicurazione sono in aggiunta ai massimali sopraindicati, entro i limiti stabiliti da detto articolo.

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DELCONTRAENTE

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese al momento della sottoscrizione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza il fascicolo informativo contenente i documenti di seguito riportati costituenti parte integrante della Polizza e accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali in essi contenuti:

- DIP Danni, DIP aggiuntivo ● Condizioni Generali di Assicurazione mod. 1015/6.

Il Contraente

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato dichiara che, il relazione ai rischi assicurati con la presente polizza:

- a) negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri gravi, o, comunque con lesioni a persone;
- b) non ha avuto polizze annullate per sinistri da altre Società.

Il Contraente

Antonakis Antoniou

Direttore Assicurativo

ITAS Mutua



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione il cui testo è riprodotto nell'allegato modello n. 1015/6 contenente le condizioni contrattuali consegnato al Contraente all'interno del fascicolo informativo:

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro e relative sanzioni;

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 9 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza;

Art. 19 - Sospensione della garanzia e diritto di recesso della Compagnia in caso di mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione del premio o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta.

Il Contraente

L'importo di € _____ dovuto alla firma della presente polizza è stato versato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ del _____

L'Esattore: _____



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppooitas.it - segreteria.dirgen@gruppooitas.it - itas.mutua@pec-gruppooitas.it

P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

Allegato 1 alla polizza n. M13326346 emessa in data 26.06.2019- Pagina 1 di 4

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Assicurazione RC verso i prestatori di lavoro - Franchigia fissa

A parziale deroga dell'art.12 lettera b) punto 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la percentuale prevista del 6% si intende sostituita da una **franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00.**

2. Committenza lavori

L'assicurazione comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori affidati a terzi; tale estensione di garanzia diverrà operativa solo dopo esaurimento di ogni altra garanzia di cui l'Assicurato già disponesse a tale titolo e delle garanzie di cui possono beneficiare le persone o Ditte alle quali sono stati commissionati i lavori.

3. Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 16) lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata con una franchigia per ciascun sinistro di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in II[^] rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

4. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 16) lett. f) delle Norme che regolano l'assicurazione e fermo il disposto di cui all'art. 1176 del Codice Civile, la garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 16) lett. e) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

6. Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16) lettera i) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 2.500,00), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro.

7. Estensioni diverse

L'assicurazione s'intende estesa al rischio derivante:

- dal servizio trasporto e consegna merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico;
- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o dallo smontaggio degli stand;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che, qualora il servizio sia dato in appalto a terzi, l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.

Si da' atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, natanti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'esistenza di officine meccaniche facenti parte del complesso industriale;
- dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne degli stabilimenti ed uffici e loro dipendenze.

8. Franchigia frontale per danni a cose

Relativamente ai danni a cose, l'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia per ogni sinistro di € 250,00, che rimane a carico dell'Assicurato. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale importo le eventuali franchigie inferiori previste dalle Condizioni Particolari dattiloscritte, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore, ivi eventualmente previste.

9. Inesatta interpretazione norme INAIL

Si conviene tra le parti che l'assicurazione per la R.C.O. di cui all'art. F2 lettera b) delle Norme che regolano l'assicurazione, conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. **E' escluso il caso di dolo.**

Resta comunque inteso che l'Assicurato è tenuto al pagamento del premio relativo ai compensi successivamente denunciati all'INAIL compresi quelli arretrati.

10. Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 14), lett. c), delle Norme che regolano l'assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da questi subite in occasione di lavoro o di servizio.

A chiarimento del disposto dell'art. 17) delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa altresì che l'Assicurato nei modi e nei termini di cui all'Articolo stesso dovrà denunciare il totale sia dei salari lordi corrisposti ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, sia degli stipendi lordi corrisposti ai dipendenti non soggetti.

11. Proprietà e_o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

A deroga dell'art.16 lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- **da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni;**
- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;**
- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Limitatamente ai danni di spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

12. Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri impiegati ed operai e dei lavoratori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O.. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.**

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

13. Qualifica di terzi

A parziale deroga dell'art. 14) lett. c) delle Norme che regolano l'assicurazione, sono considerati terzi:

- i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori con esclusione del legale rappresentante, le ditte comprese le aziende di trasporto, fornitori, clienti, consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali e non, **sempreché le mansioni dei predetti non siano correlate all'attività svolta dall'Assicurato stesso.**
- **I soci e gli associati tra di loro**

14. R.C. Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi **entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della Polizza**, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e **non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

Antonakis Antoniou

Direttore Assicurativo

ITAS Mutua

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonakis Antoniou", written over the printed name and company name.